

D.Lgs. 5-8-2015 n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2015, n. 190.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati*

Art. 2. *Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*

Art. 3. *Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*

Art. 4. *Semplificazioni amministrative e contabili*

Art. 5. *Cessazione degli effetti premiali*

Art. 6. *Disposizione finanziaria*

Art. 7. *Abrogazioni*

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ⁽¹⁾.

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2015, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la *legge 11 marzo 2014, n. 23*, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,

trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;

Visto l'[articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014](#), secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'[articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. *Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati*

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

(3)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'*articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. (4)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'*articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'*articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. (5)

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La

trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. ^{(6) (12)}

[4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2. ^{(7) (11)}]

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. ^{(8) (10)}

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'[articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'[articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#). ⁽²⁾

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'[articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'[articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'[articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014](#), sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. ⁽⁹⁾

6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. ⁽⁹⁾

(2) Comma modificato dall' [art. 1-ter, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 7\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(3) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 1\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(4) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 2\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(5) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 3\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(6) Comma inserito dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 4\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(7) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 5\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 6\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(9) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 909, lett. a\), n. 8\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 4 agosto 2016](#).

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 28 ottobre 2016](#).

(12) Vedi, anche, l' [art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 915, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 2. *Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti. ⁽¹⁵⁾

2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei

dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. ⁽¹³⁾

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ⁽¹⁶⁾

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'[articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), e al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](#). Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. ⁽¹⁷⁾

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli [articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'[articolo 39](#), secondo comma, lettera a), alinea, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), dopo le parole: «nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo [10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹⁴⁾

(13) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 6, lett. a\)](#), [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(14) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 6, lett. a-bis\)](#), [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(15) Comma inserito dall' [art. 1, comma 909, lett. b\)](#), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 30 giugno 2016](#), il [Provvedimento 28 ottobre 2016](#) e il [Provvedimento 30 marzo 2017](#).

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 dicembre 2016](#).

Art. 3. *Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti* ⁽¹⁸⁾

1. Il termine di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e il termine di decadenza di cui all'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

(18) Articolo modificato dall' [art. 4, comma 6, lett. a-ter\)](#), [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 909, lett. c\)](#), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

Art. 4. *Semplificazioni amministrative e contabili* ⁽¹⁹⁾

1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'[articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli [articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(19) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 909, lett. d\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

Art. 5. Cessazione degli effetti premiali ⁽²⁰⁾

[1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.]

(20) Articolo abrogato dall' [art. 1, comma 909, lett. e\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).

Art. 6. Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della [legge 11 marzo 2014, n. 23](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'[articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'[articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018.⁽²¹⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(21) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 6, lett. b\), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 909, lett. f\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 1, commi 916 e 917, della medesima Legge n. 205/2017](#).
